

Regolamento recante criteri e modalità di concessione ed erogazione del contributo a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado", ai sensi dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1 Finalità

Art. 2 Rinvio alla normativa europea

Art. 3 Cumulabilità con altri incentivi pubblici

Art. 4 Tipologie di aiuto escluse

Art. 5 Iniziative finanziabili

Art. 6 Individuazione del soggetto beneficiario

Art. 7 Intensità dell'aiuto

Art. 8 Spese ammissibili

Art. 9 Spese non ammissibili

Art. 10 Presentazione della domanda

Art. 11 Concessione del contributo

Art. 12 Proroghe

Art. 13 Rendicontazione e liquidazione del contributo

Art. 14 Liquidazione del contributo

Art. 15 Obblighi del beneficiario, controlli, revoche

Art. 16 Rinvio dinamico

Art. 17 Rinvio

Art. 18 Norme transitorie e finali

Art. 19 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 9, comma 26 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) disciplina le modalità di concessione ed erogazione del contributo dell'importo massimo di euro 1.500.000,00 a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado".

Art. 2 Rinvio alla normativa europea

1. Il regime d'aiuto disciplinato dal presente regolamento rispetta le condizioni poste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) 800/2008.

Art. 3 Cumulabilità con altri incentivi pubblici

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è cumulabile con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

2. Il contributo di cui all'articolo 1 non può essere cumulato con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili, coincidenti in parte o integralmente, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento(CE)800/2008.

Art. 4 Tipologie di aiuto escluse

1. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di aiuto di Stato indicate all'articolo 1 del regolamento (CE) 800/2008.

2. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art. 5 Iniziativa finanziabile

1. E' ammesso a contributo il progetto diretto alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado" anche attraverso l'acquisto e la ristrutturazione della struttura stessa e il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'ottanta per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività.

2. Il progetto finanziabile è redatto sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intendono raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione e la spesa preventivata.

Art. 6 Individuazione del soggetto beneficiario

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 26, della legge regionale 11/2011, beneficia del contributo previsto dal presente regolamento il soggetto attuatore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.

2. E' beneficiario del contributo il soggetto che disponga di un titolo di proprietà della struttura riabilitativa Ospizio marino di Grado, ovvero di un titolo di possesso che gli garantisca la disponibilità della struttura medesima almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 15.

Art. 7 Intensità dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) 800/2008, il contributo di cui all'articolo 1 è concesso in base alla dimensione del beneficiario come definita dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), con le seguenti intensità:

- a) nella percentuale del 20 per cento delle spese ammissibili, nel caso il beneficiario sia una piccola impresa;
- b) nella percentuale del 10 per cento delle spese ammissibili, nel caso il beneficiario sia una media impresa.

Art. 8 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione dell'iniziativa finanziabile, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a) acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento;
- b) spese di primo impianto per l'adeguamento o ristrutturazione dell'immobile oggetto dell'intervento tramite opere edili, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo);

c) spese per investimenti relativi all'acquisto dei seguenti beni strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica e solo se necessari alla ristrutturazione e alla riattivazione della struttura riabilitativa di cui all'articolo 1:

- 1) arredi;
 - 2) macchinari, strumenti ed attrezzature.
3. I beni devono essere nuovi di fabbrica, acquisiti attraverso le seguenti modalità:
- a) acquisto, da documentare attraverso la presentazione in fase di rendicontazione della relativa fattura o documento contabile equivalente;
 - b) locazione finanziaria (leasing), da documentare attraverso la presentazione del relativo contratto e delle fatture dettagliate relative alle singole rate. E' ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie, effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto e per un importo che in ogni caso non può superare il valore di mercato del bene, dichiarato e documentato dal soggetto beneficiario.
4. Le spese ammissibili sono al netto di IVA e possono comprendere eventuali costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Art. 9 Spese non ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.
2. Non sono ammissibili a contributo le spese diverse da quelle previste dall'articolo 8 ed in particolare le spese relative a:
 - a) personale;
 - b) viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci del soggetto beneficiario;
 - c) formazione del personale;
 - d) beni di consumo;
 - e) beni usati, fatta eccezione per l'immobile oggetto della riattivazione e per il complesso dei beni mobili facenti parte della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado", oggetto di intervento;
 - f) scorte;
 - g) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
 - h) IVA e altre imposte e tasse;
 - i) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - j) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo.

Art. 10 Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali- Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il 30 giugno 2014.
2. La domanda di contributo è presentata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC individuato dal Servizio competente alla ricezione della domanda.
3. La domanda si considera validamente inviata se:
 - a) inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;
 - b) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta.
4. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
5. La domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva del progetto finanziabile riportante gli obiettivi del progetto, il programma di attività per la riattivazione della struttura riabilitativa con la precisazione delle modalità, dei tempi di realizzazione ed i

- risultati attesi con particolare riferimento alla percentuale minima dell'ottanta per cento di riassorbimento del personale disponibile già occupato nella struttura medesima all'atto della sospensione dell'attività;
- b) piano finanziario contenente i costi previsti per la realizzazione del progetto;
 - c) studio di fattibilità comprendente il quadro economico dei lavori di ristrutturazione con descrizione analitica delle relative voci di costo;
 - d) elenco delle spese ammissibili per ogni tipologia di intervento, con descrizione analitica delle relative voci di costo;
 - e) dichiarazione di impegno al riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'ottanta per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività.
6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a) della legge regionale 7/2000, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione.

Art. 11 Concessione del contributo

1. L'istruttoria della domanda per l'iniziativa volta alla riattivazione della struttura riabilitativa è effettuata dal Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale.
2. Il Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale comunica al soggetto beneficiario l'esito dell'istruttoria; il soggetto conferma, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, le date di avvio e prevista conclusione dell'iniziativa, presentando altresì copia conforme del titolo comprovante la proprietà o il possesso della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado".
3. Il decreto di concessione del contributo è adottato dal Direttore del Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda ed individua, oltre all'ammontare del contributo medesimo, l'ammontare della spesa ammissibile.
4. L'iniziativa finanziabile deve concludersi entro la data stabilita nel decreto di concessione di cui al comma 3 e non può comunque avere una durata superiore a 48 mesi.

Art. 12 Proroghe

1. E' in facoltà del soggetto beneficiario richiedere una o più proroghe dei termini di avvio o di conclusione dell'iniziativa nel limite massimo complessivo di 6 mesi.
2. La richiesta di proroga è presentata prima delle previste scadenze ed è autorizzata dal Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, tenuto conto delle cause che la motivano nonché dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi del progetto finanziabile.

Art. 13 Rendicontazione

1. Entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo, il beneficiario presenta al Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, ai sensi della legge regionale 7/2000, la rendicontazione delle spese sostenute unitamente ad una relazione sui risultati ottenuti ed allegando inoltre:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto di acquisto della struttura riabilitativa denominata "Ospizio marino di Grado" ovvero copia conforme all'originale del contratto che costituisce titolo di possesso e che garantisce la disponibilità della struttura riabilitativa "Ospizio marino di Grado" almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 15;
 - b) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale;
 - c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
 - e) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
 - f) copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato e copia della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato;
 - g) documentazione atta a dimostrare il rispetto dell'impegno di cui all'articolo 10, comma 5, lettera e) concernente il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'ottanta per cento del personale occupato in tale

struttura all'atto della sospensione dell'attività, ivi compresa la documentazione attestante la mancata disponibilità del personale;

h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il legale rappresentante del beneficiario attesta il rispetto delle percentuali massime di intensità contributiva previste dall'articolo 15 del Regolamento (CE) 800/2008.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle stesse, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Nel caso di titoli di spesa redatti in lingua straniera, va allegata la traduzione del loro contenuto asseverata ai sensi della vigente normativa in materia.

4. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento. Sono ammissibili pagamenti cumulativi purché il soggetto beneficiario documenti la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo di spesa.

5. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Art. 14 Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato, a seguito dell'esame della rendicontazione presentata ai sensi dell'articolo 13, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento da parte della documentazione da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, il contributo può essere erogato in via anticipata, entro novanta giorni dalla richiesta, nella misura massima del 70 per cento, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi.

Art. 15 Obblighi del beneficiario, controlli, revoche

1. Il soggetto beneficiario è tenuto all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di apertura della struttura riabilitativa e la destinazione dei beni mobili per la durata di due anni dalla data di apertura della struttura riabilitativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il soggetto beneficiario, sia i beni oggetto di incentivi.

3. Ai fini di cui al comma 2, il soggetto beneficiario invia entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di destinazione.

4. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, ovvero il mancato riassorbimento di almeno l'ottanta per cento del personale disponibile, il Servizio Promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale dispone la revoca del contributo con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale ai sensi della legge regionale 7/2000.

Art. 16 Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 ed alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 18 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti previsti dagli articoli 44, paragrafo 3 e dall'articolo 45 del regolamento (CE) . 800/2008.

Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE